

## LAVORO A CHIAMATA

Il contratto di lavoro ad intermittenza è stato introdotto con il D. Lgs 276/2003 ed ha subito, nel corso degli anni, delle modificazioni ed attualmente è disciplinato dagli artt. dal 33 al 40 del decreto in questione.

Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questo contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva; in assenza di previsioni specifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull'orario di lavoro ed elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.

Il contratto in questione può essere stipulato per le manutenzioni stradali e i gruisti; rileviamo che a tali lavoratori possono essere aggiunti i custodi e guardiani anch'essi inclusi nella tabella suddetta.

Dal combinato disposto degli artt. 34 e 37 del decreto in questione, emerge che il contratto di che trattasi può essere stipulato anche per lavori da svolgersi durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie.

Inoltre, in forza dell'art. 1 bis della legge n. 80/2005 è venuto meno l'elemento sperimentale contenuto nella vecchia formulazione del secondo comma dell'art. 34, sicché tale contratto può in ogni caso essere stipulato con lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiori a 45 anche se già pensionati.

Per quanto sopra detto, pertanto, si ritiene che tale tipologia di contratto può essere applicato nel settore edile e che devono ritenersi regolari tutti quei DURC richiesti dalle imprese che effettuano lavori, anche se privati, che rientrino nella previsione normativa innanzi descritta.

Alle Imprese Iscritte  
Agli Studi di Consulenza  
Alle Associazioni di Categoria

**Benevento 01 Aprile 2016**

**Oggetto: Regolamento ai fini dell'iscrizione presso le Casse Edili di Benevento degli operai assunti con contratto di lavoro intermittente.**

Ai fini dell'iscrizione presso le Casse Edili di Benevento dei lavoratori operai assunti, ai sensi del Dlgs. 276/2003 (e successivi provvedimenti), con contratto di lavoro intermittente, le imprese dovranno trasmettere:

- 1) Copia della comunicazione, relativa all'assunzione del lavoratore "a chiamata" presentata al Centro per l'Impiego o in alternativa comunicazione dell'assunzione completa dei dati anagrafici del lavoratore;**
- 2) Prima dell'inizio della prestazione lavorativa, copia della comunicazione preventiva della chiamata trasmessa alla DTL contenente la data dell'inizio e della fine della prestazione;**
- 3) In caso di mancata esecuzione della prestazione (e quindi di annullamento della chiamata) copia delle comunicazioni trasmesse alla DTL nei termini di legge;**

La trasmissione dei documenti chiesti, potrà avvenire con le seguenti modalità:

- A mezzo e mail all'indirizzo: - p.caianiello@cassedilebn.it – p.caianiello@cassedilebnpec.it

- A mezzo fax al n. 0824 - 63362

Le Casse Edili, acquisita la documentazione di cui al punto 1), provvederanno alla corretta registrazione del lavoratore e alla trasmissione dei dati al sistema SOLDO consentendo all'impresa di indicare, in fase di compilazione della denuncia mensile, esclusivamente le ore relative alle singole chiamate. In assenza della chiamata i campi relativi alle ore NON dovranno essere compilati.

Si precisa inoltre che, fino a quando nei CCNL del settore edile non verranno recepiti e disciplinati detti rapporti di lavoro, nei confronti delle imprese (per gli operai assunti a chiamata) nonché nei confronti dei lavoratori stessi assunti con tale formula, le Casse Edili di Benevento non erogheranno alcuna prestazione.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

IL Direttore  
Aw. Piera Pèzza  
